

MATERIALI UTILI IN MATERIA DI SICUREZZA LA SORVEGLIANZA SANITARIA

I compiti del medico competente (di seguito MC) sono individuati negli **artt. 25 e 41 d. lgs. n. 81/2008**.

Dette disposizioni attribuiscono al MC sia obblighi di “*collabora[re] con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro*”, sia l’obbligo di effettuare la sorveglianza sanitaria “*a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6; b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi*”.

Fermo restando che è il DVR a prevedere o meno la necessità della sorveglianza sanitaria e a individuare per quali rischi e per quali lavoratori essa debba essere predisposta, si indicano di seguito i fattori e le situazioni di rischio che possono essere presenti nella scuola, determinando l’obbligo di attivazione della stessa (la cosiddetta sorveglianza sanitaria obbligatoria):

- **l'utilizzo di videoterminali per almeno 20 ore settimanali**, escludendo le pause. Esso coinvolge il personale amministrativo e gli assistenti tecnici di laboratorio informatico. La periodicità della visita medica è di norma quinquennale, ad eccezione dei lavoratori di età superiore ai 50 anni e di quelli giudicati idonei con prescrizioni o limitazioni, per i quali la cadenza della visita è biennale (art. 176, c. 3, d. lgs. n. 81/2008);
- **la movimentazione manuale di carichi**, quando dal DVR emerge una situazione di rischio. In via generale e di regola, sia per la frequenza che per il peso, la movimentazione di arredi o attrezzi impiegati nelle operazioni di pulizia da parte dei collaboratori scolastici non dà luogo a una situazione di rischio tale da comportare l’obbligo di sorveglianza sanitaria; così come la movimentazione di faldoni da parte del personale amministrativo; deve invece essere attentamente valutata la situazione dei tecnici di cucina degli istituti

alberghieri o degli addetti all'azienda agraria. La periodicità della visita medica è stabilita dal MC;

- **utilizzo di prodotti chimici:** per la natura, la quantità e le modalità di utilizzo dei prodotti nei laboratori chimici, esso pare rientrare in quello definito "irrilevante per la salute" (art. 224, c. 2, d. lgs. n. 81/2008) e quindi non implicare la sorveglianza sanitaria né per i tecnici di laboratorio, né per gli insegnanti, né per gli studenti. Parimenti, non dovrebbe porsi la necessità di sottoporre a sorveglianza sanitaria i collaboratori scolastici per l'utilizzo dei prodotti per la pulizia, anche se è frequente lo sviluppo di dermatiti da contatto nei casi di ipersensibilità individuale verso componenti dei detersivi e talvolta verso i guanti di gomma, rischio peraltro rinforzato dall'uso non solo professionale di questo tipo di prodotti;
- **rumore:** la sorveglianza sanitaria è prevista per quei lavoratori la cui esposizione personale giornaliera al rumore ecceda i valori indicati dall'art. 196 d. lgs. n. 81/2008. Può estendersi anche ai lavoratori esposti a livelli diversi, su loro richiesta e qualora il MC ne confermi l'opportunità. Nella scuola, in considerazione del limitato tempo di esposizione, è improbabile che vengano superati i limiti previsti. La periodicità della visita medica integrata da esame audiometrico è, di norma, annuale;
- **rischio infettivo:** l'esposizione degli insegnanti a rischio infettivo per contatto con gli allievi, che riguarda soprattutto il personale delle scuole dell'infanzia, non si configura quale "rischio biologico" per il quale il d. lgs. n. 81/2008 prevede la sorveglianza sanitaria.

Nel caso in cui il DVR abbia evidenziato la necessità della visita medica collegiale con riferimento ad uno o più dei rischi sopra individuati, il medico competente effettua la visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori interessati dai suddetti rischi. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita di norma in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio (art. 41, c. 2, lettera b), d. lgs. n. 81/2008). I costi delle visite e degli accertamenti sanitari, anche di quelli specialistici eventualmente richiesti dal MC, sono a carico dell'Istituzione scolastica (art. 41, c. 4, d. lgs. n. 81/2008).

Si ricorda infine che la competenza ad accertare l'idoneità/inidoneità permanente o temporanea, assoluta o relativa alle mansioni, di tutto il personale – sia di quello soggetto a sorveglianza sanitaria sia di quello che ne è escluso – spetta alle

Commissione mediche di verifica del Ministero dell'economia e delle finanze (d.P.R. n. 171/2001) e che detto accertamento può essere richiesto sia dal dirigente scolastico che dal dipendente.

Approfondimenti consigliati:

- sulla sorveglianza sanitaria obbligatoria si rinvia al documento pubblicato da Inail nel 2013 “*Gestione del sistema sicurezza e cultura della prevenzione nella scuola*”, pp. 209 ss. [reperibile al link](#)
- per quanto riguarda la competenza del MC ad accettare l'idoneità alla mansione specifica nell'ambito della cosiddetta sorveglianza sanitaria cosiddetta eccezionale e le conseguenze connesse a un eventuale giudizio di inidoneità si rinvia al [documento già pubblicato](#).